

**La Cassazione rileva la diversa natura del Piano Operativo per la Sicurezza (“P.O.S.”) e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (“M.O.C.G.”) e statuisce che la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non comporta in automatico la sanzione ex D. lgs. n. 231/2001 a carico dell’ente.**

di *Davide Belloni e Federica Gentile*

NOTA A CASSAZIONE PENALE, SEZIONE IV, SENTENZA 28 OTTOBRE 2019 (UD. 24 SETTEMBRE 2019), N. 43656

PRESIDENTE PICCIALLI, RELATORE CENCI

**Sommario.** 1. La vicenda processuale. – 2. I motivi di ricorso. - 3. La soluzione della Suprema Corte. - 3.1. La Cassazione ribadisce la compatibilità tra reati colposi e i criteri oggettivi dell’interesse e del vantaggio ... (segue). - 3.2. ... e sottolinea la centralità della valutazione in ordine al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. - 4. Considerazioni conclusive.

### **1. La vicenda processuale.**

Con la pronuncia n. 43656, le cui motivazioni sono state depositate il 28 ottobre 2019, la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha affermato che la verifica in ordine all’adeguatezza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituisce passaggio fondamentale nel giudizio di accertamento della responsabilità amministrativa da reato della persona giuridica di cui al D. lgs. n. 231/2001.

Nella vicenda processuale in esame, originata dal decesso di un operaio avvenuto durante l’utilizzo di un pesante macchinario all’interno di un cantiere, sia il Giudice di prime cure sia la Corte d’Appello avevano ritenuto responsabili sia le persone fisiche, datore di lavoro e capocantiere preposto alla sicurezza, del delitto previsto dall’art. 589 commi 1 e 2 c.p., sia l’ente società, con riferimento al c.d. reato presupposto di cui all’art. 25 *septies* D. Lgs. n. 231/2001, rubricato “*Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”<sup>1</sup>.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello è stato proposto ricorso in Cassazione nel cui contesto particolare interesse rivestono le censure svolte nell’interesse della

---

<sup>1</sup> La fattispecie si riferisce ai delitti di cui agli artt. 589 e 590 c.p. commessi con violazione delle norme anti-infortunistiche (il testo dell’articolo 25 *septies* del D. lgs. n. 231/2001 viene riportato *infra*).

società, che portano la Suprema Corte a ribadire e meglio specificare i criteri di imputazione della responsabilità amministrativa da reato alla persona giuridica.

## 2. I motivi di ricorso.

Innanzitutto, la difesa della società abbraccia la tesi secondo la quale che i presupposti dell'interesse o vantaggio per l'ente, richiesti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 231/2001<sup>2</sup>, sarebbero incompatibili con i reati meramente colposi, in quanto *“la finalizzazione al vantaggio o all'interesse dovrebbe derivare da una specifica tensione di genere sostanzialmente volontario verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali o di possibili benefici economici per l'ente”*<sup>3</sup>.

È noto, infatti, che sin dall'introduzione dell'art. 25 *septies*<sup>4</sup> dottrina e giurisprudenza avevano evidenziato la difficoltà di conciliare i reati colposi, e nello specifico quelli causalmente orientati, in cui l'autore non vuole l'evento lesivo, con i criteri oggettivi dell'interesse e del vantaggio per l'ente poiché, evidentemente, *“nessun interesse o vantaggio può essere perseguito dalla persona fisica che si renda autrice di un delitto colposo, in cui l'evento non soltanto è involontario, ma è anche assolutamente in contrasto, per sua stessa natura, con qualsivoglia interesse per l'ente. Dalla morte*

---

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 5 *“1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”*.

<sup>3</sup> Originariamente, i delitti colposi di omicidio e lesioni personali sul lavoro non facevano parte del tassativo elenco di reati presupposto di cui agli artt. 24 e ss. del Decreto. Successivamente, la legge 3 agosto 2007, n. 123, ha inserito in tale catalogo l'art. 25 *septies*, poi ulteriormente modificato, nell'attuale configurazione, dal D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), art. 300.

<sup>4</sup> L'art. 25-*septies*, rubricato *“Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”* prevede che: *1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

*o dalle lesioni dei propri lavoratori, infatti, l'ente non ha assolutamente nulla da guadagnare, nè sul piano economico, nè su quello di immagine*<sup>5</sup>.

L'ulteriore motivo di ricorso proposto dall'ente si incentra, invece, sul fatto che i giudici di merito sarebbero giunti alla condanna della società in ragione dell'accertata inadeguatezza del Piano Operativo di Sicurezza ("P.O.S.") del tutto omettendo di esaminare se, nel caso concreto, la stessa avesse invece provveduto ad adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("M.O.G.C.") volto a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Come specificato dall'art. 6, e come del resto emerge dall'intero impianto del Decreto, infatti, la responsabilità dell'ente trova il suo fondamento proprio nella mancanza o inidoneità di tale specifico documento, sicché la verifica in ordine alla sua predisposizione ed efficace attuazione costituirebbe un *"punto di passaggio obbligato nel giudizio di accertamento dell'illecito amministrativo"*<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Così Cass. Pen., Sez. IV, n. 38363/2018 ricostruisce le perplessità avanzate dagli interpreti.

<sup>6</sup> L'art. 6, rubricato *"Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"*, prevede quanto segue: *"1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono: a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione; b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante; c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. (...)".*

### 3. La soluzione della Suprema Corte.

I giudici di legittimità hanno avuto modo di rilevare, innanzitutto, che il sistema delineato dal D. lgs. n. 231/2001 coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, dando vita a un "*tertium genus*" di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza di cui all'art. 27 della Carta Costituzionale.

L'affermazione di responsabilità a carico dell'ente presuppone, infatti, la mancata adozione o l'inefficace attuazione di modelli organizzativi idonei a impedire la commissione di reati nell'ambito dell'attività aziendale (c.d. colpa di organizzazione) e concerne un fatto proprio della persona giuridica, in quanto il reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti inseriti nella sua compagine deve considerarsi tale in forza del rapporto di immedesimazione organica che lega i primi alla seconda.

#### 3.1. La Cassazione ribadisce la compatibilità tra reati colposi e i criteri oggettivi dell'interesse e del vantaggio ... (segue).

Con riferimento all'asserita incompatibilità tra il sistema delineato dal D. lgs. n. 231/2001 e i reati di natura colposa, i giudici di legittimità ritengono di richiamare, innanzitutto, la statuizione delle Sezioni Unite della Cassazione nel noto caso ThyssenKrupp<sup>7</sup>, secondo cui: "*In tema di responsabilità da reato degli enti, i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 all'«interesse o al vantaggio», sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell'interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile «ex ante», cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile «ex post», sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito»*"<sup>8</sup>.

"Interesse" e "vantaggio" costituiscono, dunque, concetti giuridicamente diversi, potendosi ipotizzare sia un interesse prefigurato come discendente da un indebito arricchimento e magari non realizzato o, al contrario, un vantaggio obiettivamente conseguito tramite la commissione di un reato.

Tali criteri di imputazione oggettiva sono, a ben vedere, applicabili anche ai reati colposi, avendo riguardo alla condotta: con riferimento alla specifica materia della sicurezza sul lavoro, l'inosservanza delle norme antifortunistiche da parte della

<sup>7</sup> Cass. Sez. Un., n. 38343/2014.

<sup>8</sup> L'art. 5, rubricato "*Responsabilità dell'ente*", prevede quanto segue: *1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).* *2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.*

persona fisica può essere posta in essere nell'interesse dell'ente qualora sia finalizzata a una riduzione dei costi di impresa, o a vantaggio dello stesso qualora effettivamente la sistematica violazione delle cautele comporti un aumento della produttività, potendo il risparmio consistere, oltre che in un risparmio meramente economico, anche solo in una diminuzione dei tempi di lavoro, oppure riguardare interventi strumentali, quali le attività di formazione o di informazione del personale. Lo stesso vale per quella particolare categoria di reati colposi che sono definiti come reati colposi di evento o causalmente orientati<sup>9</sup>, essendo necessario anche in questa ipotesi riferire entrambi i requisiti alla condotta del soggetto agente e non all'evento. Può quindi ricorrere il requisito dell'interesse qualora l'autore del reato, pur non volendo la morte o le lesioni del lavoratore, abbia consapevolmente violato le norme poste a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore allo scopo di conseguire un risparmio di costi per l'ente, o il requisito del vantaggio qualora la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'infortunio, abbia violato sistematicamente tali norme consentendo un effettivo contenimento delle spese, con conseguente massimizzazione del profitto.

### ***3.2. ... e sottolinea la centralità della valutazione in ordine al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.***

Risultato pertanto privo di fondamento il motivo d'impugnazione incentrato sull'incompatibilità logica tra i criteri di imputazione oggettiva di cui all'art. 5 del Decreto e reati colposi, la Corte passa ad esaminare la seconda questione.

I giudici di legittimità ritengono di non condividere, in questo caso, gli argomenti della sentenza impugnata. Omettendo la valutazione relativa al contenuto e all'idoneità del modello organizzativo, le Corti di merito sono di fatto giunte alla condanna dell'ente sulla base del mero accertamento della responsabilità penale della persona fisica. Secondo la Cassazione un automatismo di tal genere non può che essere censurato, in quanto si pone in contrasto con l'articolata disciplina posta dal Decreto Legislativo 231/2001. La normativa in esame, e in particolare l'art. 6, infatti, esplicitamente ricollega la responsabilità della persona giuridica alla sussistenza della c.d. colpa di organizzazione, ovvero di un *deficit* organizzativo che si configura quando la stessa non abbia provveduto ad adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione e di gestione conforme alle norme e idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi.

La Suprema Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione sulla responsabilità dell'ente, e ha rinviato per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello, formulando il seguente principio di diritto a cui il giudice di merito si dovrà attenere: *“in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica compete al giudice di merito, investito da specifica deduzione, accertare preliminarmente l'esistenza di*

---

<sup>9</sup> Sul punto la Cassazione richiama, tra le altre, Cass. Pen., Sez. IV, n. 38363/2018 e Cass. Pen., Sez. IV, n. 16713/2017.

*un modello organizzativo e di gestione ex art. 6 del d. lgs. n. 231 del 2001; poi, nell'evenienza che il modello esista, che lo stesso sia conforme alle norme; infine, che esso sia stato efficacemente attuato o meno nell'ottica prevenzionale, prima della commissione del fatto".*

#### **4. Considerazioni conclusive.**

In definitiva, l'insegnamento che si può trarre da quanto statuito dalla Suprema Corte nella vicenda in narrativa è che, in caso di infortunio sul lavoro, anche se le persone fisiche sono condannate penalmente, la sanzione ex D. lgs n. 231/2001 nei confronti dell'ente può essere irrogata solo qualora l'autore del reato, violando le norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro, abbia agito nell'interesse dell'ente o abbia effettivamente procurato un vantaggio allo stesso (quale, ad esempio, un risparmio di spesa) previa, tuttavia, una specifica valutazione da parte del giudice sull'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.C.G.) in conformità alle norme e sull'idoneità di tale documento organizzativo, nonché sulla sua efficace attuazione a fini di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La soluzione della Corte è senz'altro coerente con la lettera della legge, dal momento che l'art. 6 espressamente esclude che l'ente possa rispondere se prova che *"l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

La pronuncia si pone, altresì, in armonia con l'interpretazione costituzionalmente orientata che viene oggi data a tale norma, secondo la quale essa, nell'ambito di un tipo di responsabilità che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo<sup>10</sup>, individuerebbe il criterio di imputazione soggettivo del reato all'ente nel pieno rispetto dei principi fondamentali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione.

---

<sup>10</sup> La più recente giurisprudenza pare pressoché unanime nel definire la responsabilità amministrativa da reato dell'ente come un "tertium genus" di responsabilità: cfr., ex plurimis, Cass. Pen., Sez. III, n. 11518/2019.